COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 11.9.2024
COM(2024) 400 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sui negoziati avviati dalla Commissione in materia di crediti all'esportazione, ai sensi del regolamento (UE) n. 1233/2011

1. Introduzione

Il regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/76/CE e 2001/77/CE[1] prevede all'allegato I che la Commissione europea debba riferire al Parlamento europeo in merito ai negoziati in materia di crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico. La presente relazione riguarda il periodo compreso tra settembre 2016 e la fine del 2023.

Dalla fine degli anni '70 l'**accordo OCSE sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico** ("accordo OCSE") rappresenta il principale forum per le norme internazionali in materia di crediti all'esportazione[2]. Oltre alle regole generali in materia di operazioni di credito all'esportazione, l'accordo OCSE contiene anche "intese settoriali" riguardanti norme di finanziamento specifiche per particolari settori industriali e tipi di attività. Durante il periodo di rendicontazione è stato raggiunto un accordo sull'**aggiornamento dell'accordo OCSE** (anche per quanto riguarda l'allineamento delle sue norme al fine di sostenere meglio gli obiettivi climatici dell'accordo di Parigi), un processo avviato nel 2020 e che si è concluso con successo nel 2023. Nel 2021 i partecipanti all'accordo OCSE hanno inoltre convenuto di **porre fine al sostegno pubblico a beneficio dei crediti all'esportazione per gli impianti di produzione di energia elettrica dal carbone**.

Al di fuori dell'OCSE, i principali negoziati si sono svolti nell'ambito del **gruppo di lavoro internazionale sui crediti all'esportazione** ("IWG"), che ha riunito l'OCSE e le principali economie emergenti. I negoziati, inizialmente avviati nel 2012, sono proseguiti durante il periodo di rendicontazione, ma sono stati sospesi nel 2020 a causa della mancanza di convergenza su questioni fondamentali.

2. Sviluppi a livello di OCSE durante il periodo di rendicontazione

Elaborazione di norme

I negoziati per l'elaborazione di norme maggiormente degni di nota durante il periodo di rendicontazione sono stati quelli riguardanti l'accordo del luglio 2023 volto ad aggiornare l'accordo OCSE e ad allinearlo ulteriormente agli obiettivi climatici e l'accordo dell'ottobre 2021 volto a vietare il sostegno pubblico per il credito all'esportazione e gli aiuti legati per l'esportazione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica dal carbone e l'esportazione di attrezzature per gli impianti esistenti. Altri sviluppi degni di nota verificatisi durante il periodo di rendicontazione sono stati l'avvio di un riesame del divieto relativo al carbone nel 2022 e la riforma delle disposizioni dell'accordo OCSE sulle spese locali e del tasso di interesse commerciale di riferimento (CIRR). Di seguito sono illustrate anche alcune altre modifiche apportate all'accordo OCSE.

[1] GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 45.

[2] Gli attuali partecipanti all'accordo OCSE sono 11: Australia, Canada, Corea, Giappone, Norvegia, Nuova Zelanda, Regno Unito, Stati Uniti, Svizzera, Turchia e Unione europea.

(i) Aggiornamento dell'accordo OCSE e ampliamento dell'ambito di applicazione dell'intesa settoriale sui mutamenti climatici (CCSU)

A seguito di una prima proposta presentata dall'UE nel novembre 2019, nel novembre 2020 i partecipanti hanno concordato un quadro comune per negoziati volti ad aggiornare l'accordo OCSE. I negoziati tecnici sono iniziati nel novembre 2020 e un accordo conclusivo è stato raggiunto nel marzo 2023.

L'**aggiornamento**, entrato in vigore il 15 luglio 2023, prevede periodi di rimborso più lunghi, che si estendono fino a 22 anni per le operazioni rispettose del clima e fino a 15 anni per la maggior parte delle altre operazioni. Tutti i paesi sono soggetti alle stesse norme in materia di periodi di rimborso massimi (senza distinzione tra paesi di categoria I e di categoria II). L'accordo OCSE aggiornato offre inoltre maggiore flessibilità per quanto riguarda il piano di rimborso (ossia la struttura dei termini di rimborso, che comprende la frequenza, l'entità e lo schema di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi), esigendo nel contempo una solida trasparenza. Inoltre i tassi di premio minimi per il rischio di credito che gli organismi responsabili dei crediti all'esportazione sono tenuti a pagare per la loro copertura assicurativa sono ridotti (del 15 % al massimo) per le operazioni con periodi di rimborso più lunghi. Nel corpo principale dell'accordo OCSE, le intese settoriali per le infrastrutture ferroviarie e le strutture di finanza di progetti sono state soppresse, essendo divenute superflue a causa della loro minore flessibilità rispetto alle norme generali dell'accordo.

I partecipanti hanno inoltre **ampliato l'ambito di applicazione della CCSU** per includervi progetti riguardanti la produzione di energia ecosostenibile, la cattura, lo stoccaggio e il trasporto della CO_2, la trasmissione, la distribuzione e l'accumulo di energia, l'idrogeno e l'ammoniaca puliti, la produzione a basse emissioni, il trasporto a emissioni zero e a basse emissioni, nonché i minerali e i minerali metalliferi per l'energia pulita. Tale sviluppo contribuirà ad aumentare l'impatto dei finanziamenti all'esportazione nell'ambito degli sforzi volti a salvaguardare gli obiettivi climatici e a onorare l'impegno assunto con l'accordo di Parigi di rendere i flussi finanziari coerenti con un percorso verso uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente ai cambiamenti climatici.

Nel quadro dell'aggiornamento dell'accordo OCSE, anche l'**intesa settoriale sulle navi** (SSU) è stata riformulata allo scopo di renderla un'intesa settoriale autonoma. (Nota: le discussioni sulla riforma della SSU sono state avviate nel marzo 2024.)

(ii) Divieto di sostenere gli impianti di produzione di energia elettrica dal carbone

Nel giugno 2021 l'UE ha presentato, nell'ambito di una riunione dei partecipanti all'accordo OCSE, la propria proposta di revisione dell'intesa settoriale sui progetti di produzione di energia elettrica dal carbone (CFSU – in precedenza allegato VI dell'accordo OCSE) al fine di vietare i crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico o gli aiuti legati per gli impianti di produzione di energia elettrica dal carbone, la fornitura di attrezzature per tali impianti e le attività connesse quali l'estrazione e il trasporto di carbone termico. Ulteriori negoziati si sono svolti in occasione di una riunione straordinaria dei partecipanti tenutasi in forma virtuale il 15 settembre 2021. I partecipanti hanno raggiunto un accordo nell'ottobre 2021, prima della conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 2021 (COP 26). Il risultato raggiunto contribuisce a realizzare l'ambizione dell'Unione di conseguire gli obiettivi dell'accordo di Parigi sul clima.

Il testo concordato, che costituisce l'articolo 6 dell'accordo OCSE, vieta con effetto immediato i crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico o gli aiuti legati per l'esportazione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica dal carbone e la fornitura di attrezzature per gli impianti esistenti. Prevede inoltre una serie di eccezioni. È consentito fornire sostegno agli impianti di produzione di energia elettrica che operano con impianti efficaci per la cattura, lo stoccaggio e l'utilizzo del carbonio (CCUS) o all'adeguamento degli impianti di produzione di energia elettrica dal carbone esistenti ai fini dell'installazione della tecnologia CCUS, sulla base di una soglia di emissione di 350 tonnellate metriche di CO_2 per GWh (o di opportuni criteri analoghi elencati nella classe di progetti B, tipologia 1, dell'appendice 1 dell'intesa settoriale sui mutamenti climatici). Una seconda eccezione consente il sostegno pubblico per il credito all'esportazione per le attrezzature volte a ridurre l'inquinamento o le emissioni da utilizzare negli impianti esistenti, a condizione che tali attrezzature non determinino né un prolungamento della vita utile dell'impianto né un aumento di capacità. Il nuovo articolo 6 prevede infine che, qualora in futuro vengano sviluppate tecnologie efficaci di riduzione delle emissioni di CO_2 diverse dalla tecnologia CCUS, i partecipanti possano decidere, per consenso, di autorizzare il loro sostegno. Il nuovo articolo 6 ha sostituito la CFSU, che è stata eliminata dall'accordo OCSE.

(iii) Avvio del riesame dell'articolo 6

Sulla base del nuovo articolo 6 e nel contesto dell'ampliamento dell'ambito di applicazione della CCSU, nel luglio 2022 l'UE ha presentato ai partecipanti un primo documento di discussione in merito a un riesame dell'articolo 6 dell'accordo OCSE, al fine di includervi tutti i combustibili fossili (comprese le attività di estrazione e trasporto di carbone termico, le attività di esplorazione, produzione, trasporto, stoccaggio, raffinazione, distribuzione di petrolio greggio e gas naturale per il settore dell'energia e la produzione di energia elettrica senza abbattimento). A ciò ha fatto seguito, nel novembre 2023, una proposta che forniva maggiori informazioni su un approccio. La proposta dell'UE prevede un divieto corredato di eccezioni limitate, soggetto a un solido meccanismo di trasparenza e all'obbligo di divulgare qualsiasi prosecuzione del sostegno, fornendo una giustificazione al riguardo. Essa escluderebbe inoltre dalla tecnologia CCSU tutti i progetti basati sui combustibili fossili. La proposta è attualmente oggetto di discussione tra i partecipanti.

(iv) Riforma delle disposizioni in materia di spese locali

Nel giugno 2019 l'UE ha presentato una proposta volta ad aumentare l'importo massimo delle spese locali che potrebbero essere sostenute in base alle norme dell'accordo OCSE. La proposta è stata discussa dai partecipanti a novembre 2019 e a marzo e giugno 2020, quando è stato raggiunto un consenso generale sul principio di introdurre nell'accordo OCSE maggiore flessibilità in merito a tale questione, ma non sul meccanismo inizialmente proposto dall'UE.

Nel novembre 2020 l'UE ha presentato una proposta di compromesso che suggeriva di aumentare il livello massimo del sostegno per le spese locali al 40 % del valore del contratto di esportazione nei paesi di categoria I e al 50 % del valore del contratto di esportazione nei paesi di categoria II per tutti i settori (fatta eccezione per l'ASU e per la SSU) e di lasciare invariati gli obblighi di notifica preventiva per le spese locali superiori al 15 % del valore del contratto di esportazione. I partecipanti hanno approvato informalmente la proposta di sopprimere le disposizioni specifiche in materia di spese locali contenute nell'intesa settoriale

sulle energie rinnovabili, l'attenuazione dei mutamenti climatici e l'adattamento ad essi e le opere idrauliche (CCSU) e di introdurre una clausola riguardante un riesame che dovrebbe aver luogo tre anni dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di spese locali. Tali modifiche sono state formalmente approvate da tutti i partecipanti mediante procedura scritta nel 2021.

(v) Riforma del CIRR

I negoziati sulla riforma hanno avuto inizio in occasione della 15ª riunione degli esperti tecnici dei partecipanti, tenutasi nel marzo 2017. Dopo una lunga serie di scambi tecnici, il 15 luglio 2021 i partecipanti hanno formalmente approvato un testo di riforma del CIRR, che è divenuto applicabile a partire dal 15 luglio 2023.

L'accordo prevede una metodologia riveduta per l'elaborazione dei tassi di base (con l'uso di otto scadenze di titoli di Stato invece delle tre scadenze, o persino dell'unica scadenza, previste in precedenza), un calcolo armonizzato del CIRR tra le diverse intese settoriali (fatta eccezione per la SSU e per l'ASU, che dispongono di una metodologia distinta per il calcolo del CIRR) e l'introduzione di norme sul mantenimento di un CIRR prima della firma di un contratto finanziario. Il riesame ha inoltre stabilito una commissione di impegno obbligatoria per i prestatori diretti.

Inoltre, a causa dell'abbandono del tasso di riferimento LIBOR nel 2021, è diventato impossibile utilizzare la metodologia recentemente concordata per calcolare il nuovo margine del CIRR (metà della media trimestrale dei rendimenti giornalieri dei tassi swap a 5 anni + 80 punti base). Per affrontare la questione, nell'ambito dei negoziati del 2023 sull'aggiornamento i partecipanti hanno concordato un margine fisso temporaneo di 100 punti base fino a quando non fossero state individuate nuove norme o fino al 14 luglio 2024. Nel novembre 2023 gli esperti hanno convenuto di prorogare il margine temporaneo di un anno (ossia fino al 14 luglio 2025).

(vi) Linee comuni

L'impatto economico negativo della pandemia di COVID-19 ha avuto ripercussioni anche sullo sviluppo delle norme dell'accordo OCSE, come dimostrato dall'adozione di linee comuni concernenti i) il differimento del rimborso nell'ambito dell'intesa settoriale sugli aeromobili civili (ASU) nel 2021 e ii) la riduzione dei pagamenti in acconto, sia nel 2021 che nel 2023.

- Differimento del rimborso nel settore dell'aviazione

Nel febbraio 2021 l'UE ha presentato al segretariato dell'OCSE una proposta relativa a una linea comune per ridurre il grave impatto della crisi sanitaria della COVID-19 sull'industria europea dell'aviazione civile. La linea comune proponeva di consentire ai partecipanti all'ASU di sostenere temporaneamente i rispettivi costruttori di aeromobili civili, le cui attività erano compromesse da problemi di liquidità a breve termine degli operatori e degli acquirenti di nuovi aeromobili e motori a causa delle restrizioni dei viaggi internazionali correlate alla pandemia. La linea comune è stata accettata dai partecipanti, è entrata in vigore il 12 marzo 2021 e ha riguardato il periodo compreso tra il 1º novembre 2020 e il 31 ottobre 2021.

- Riduzione dei pagamenti in acconto

Il 5 novembre 2021 i partecipanti hanno concordato una linea comune concernente la riduzione del pagamento in acconto minimo richiesto agli acquirenti nelle operazioni effettuate in base alle norme dell'accordo OCSE. La misura è stata convalidata dai partecipanti come un intervento urgente ed eccezionale necessario per reagire alla recessione economica derivante dalla crisi sanitaria della COVID-19. La linea comune del 2021, che inizialmente avrebbe dovuto rimanere in vigore fino al 4 novembre 2022, è stata prorogata di un ulteriore anno, con scadenza il 4 novembre 2023. Una linea comune analoga, motivata dall'aumento dei tassi di interesse e dalle continue pressioni inflazionistiche, è stata concordata dai partecipanti nel dicembre 2023 e rimarrà in vigore per un anno.

(vii) Altri sviluppi normativi

Durante il periodo di rendicontazione sono state modificate diverse scadenze relative al riesame di varie intese settoriali. Nel 2021 sia il termine per il riesame dell'intesa settoriale sulle centrali elettriche nucleari (NSU) sia tre scadenze relative all'intesa settoriale sulle infrastrutture ferroviarie (RSU) (il termine per il riesame, la clausola di durata massima e la modifica dell'obbligo di sindacazione per le operazioni nei paesi OCSE ad alto reddito) sono stati prorogati alla fine del 2023. (Nota: la RSU è stata soppressa nell'ambito dell'aggiornamento. Cfr. oltre.) Infine, il termine della clausola di durata massima dell'intesa settoriale sui mutamenti climatici (CCSU) applicabile all'appendice III (criteri di ammissibilità per i progetti di adattamento ai mutamenti climatici) è stato prorogato di un anno, fino al 31 dicembre 2021.

Un altro sviluppo registrato durante il periodo di rendicontazione è stato l'integrazione dell'accordo sui premi per i paesi soggetti a benchmark di mercato nell'accordo OCSE, avvenuta nel 2017. Nel novembre 2016 i partecipanti avevano concordato questo nuovo insieme di norme per i paesi cui si applicano premi per il rischio di credito in cui sono generalmente disponibili finanziamenti sul mercato privato (ossia i paesi soggetti a benchmark di mercato).

Durante il periodo di rendicontazione i partecipanti hanno continuato a concordare proroghe di due anni della validità dell'accordo sulla trasparenza dei crediti APS slegati, inizialmente entrato in vigore nel 2005. Ciò si è verificato da ultimo nel 2022, quando l'accordo è stato prorogato fino al dicembre 2024, termine entro il quale si terrà una discussione volta a rendere l'accordo permanente o a prorogarlo per un periodo di tempo più lungo.

Nuovi partecipanti

Durante il periodo di rendicontazione la Turchia (novembre 2018) e il Regno Unito (giugno 2021) sono diventati partecipanti all'accordo OCSE, portando il numero totale a 11. Il Regno Unito è inoltre diventato partecipante all'intesa settoriale sui crediti all'esportazione per gli aeromobili civili (ASU).

La Turchia ha presentato domanda di partecipazione all'accordo OCSE nel settembre 2017. La sua partecipazione all'accordo è stata approvata nel novembre 2018 con effetto immediato. Il Regno Unito aveva partecipato sia all'accordo OCSE sia all'ASU fin dalla loro istituzione in quanto Stato membro dell'Unione europea. La sua partecipazione è cessata il 31 gennaio 2020, a seguito del suo recesso dall'UE. Il paese ha preso parte alle riunioni dei partecipanti

all'accordo OCSE e all'ASU tenutesi tra marzo 2020 e marzo 2021 in veste di osservatore. Nel giugno 2021 il Regno Unito è diventato partecipante sia all'accordo OCSE che all'ASU.

3. Il gruppo di lavoro internazionale sui crediti all'esportazione

Contesto

L'IWG è stato istituito nel 2012 come forum per il dialogo tra fornitori di crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico appartenenti e non appartenenti all'OCSE, al fine di concordare una nuova serie di norme multilaterali sotto forma di "orientamenti". L'IWG conta 18 membri (gli allora 10 partecipanti all'accordo OCSE sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico[3] insieme a Brasile, Cina, Federazione russa, India, Indonesia, Israele, Malaysia e Sud Africa). La partecipazione dell'UE alle discussioni dell'IWG è stata approvata dal Consiglio il 26 novembre 2015[4].

Tuttavia, nonostante le venti sessioni negoziali dell'IWG tenutesi tra il 2012 e il 2019, i progressi sono stati insufficienti. Sono emerse ampie divergenze su questioni strutturali fondamentali, come il grado di trasparenza necessario per dimostrare la conformità alle future norme e il loro ambito di applicazione. Ciò ha portato infine l'UE e un gruppo di altri membri dell'IWG a decidere di sospendere la loro partecipazione ai negoziati tecnici il 19 novembre 2020[5]. Sebbene la sospensione sia temporanea, ad oggi non sono state soddisfatte le condizioni per consentire la ripresa dei lavori.

Durante il periodo di rendicontazione si sono tenute nove riunioni tecniche ufficiali dell'IWG: a Brasilia nel 2016, a Washington DC e a Pechino nel 2017, a Roma, a L'Aia e a Lussemburgo nel 2018 e a Oslo, a Bucarest e a Brasilia nel 2019.

Segretario generale dell'IWG e gruppi di lavoro

I membri dell'IWG hanno nominato un segretario generale al fine di garantire un processo negoziale più efficiente e offrire un'agevolazione imparziale. Michal Ron (Italia) ha assunto l'incarico per un periodo di tre anni a partire dal 1º settembre 2017. I membri hanno inoltre concordato la nomina di Jian-Ye Wang (Cina) come suo successore a partire dal 2020.

Per agevolare la preparazione delle discussioni tecniche tra le riunioni plenarie dell'IWG, sono stati creati diversi gruppi di lavoro che si occupano dei temi seguenti: sostegno pubblico massimo e pagamento in acconto; spese locali; periodi di rimborso massimi e piano di rimborso; scambio di informazioni; ambito di applicazione; determinazione dei prezzi; e tassi di interesse. Sono state inoltre avviate discussioni distinte sulle navi.

I negoziati hanno conseguito una certa convergenza su una serie di questioni tecniche. Ad esempio, nell'ambito della 17ª riunione dell'IWG tenutasi a Lussemburgo, le discussioni sul sostegno pubblico massimo hanno generato progressi graduali, con l'approvazione ad opera delle

[3] Australia, Canada, Corea, Giappone, Norvegia, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Svizzera, Turchia e Unione europea.

[4] https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14376-2015-INIT/it/pdf.

[5] https://policy.trade.ec.europa.eu/news/eu-and-10-other-members-suspend-participation-negotiations-international-working-group-export-2020-11-19_it.

parti delle definizioni di "valore del contratto di esportazione", "prezzo del contratto di esportazione" e "valore del contratto commerciale". In occasione della 20ª riunione dell'IWG tenutasi a Brasilia nel settembre 2019, le parti hanno riscontrato una certa convergenza sui periodi di rimborso massimi e sulla finanza di progetto. Inoltre, durante le discussioni sul trasporto marittimo è emersa una convergenza parziale su elementi quali il cofinanziamento con il settore privato, il punto di partenza del credito e le spese ammissibili al sostegno pubblico. In nessuno di tali ambiti è stato tuttavia possibile raggiungere risultati totalmente concordati.

Inoltre le delegazioni non sono essenzialmente riuscite a conseguire una convergenza significativa sulle questioni fondamentali oggetto dei negoziati, ossia le modalità per garantire la trasparenza delle condizioni offerte nelle operazioni di credito all'esportazione al fine di dimostrare il rispetto degli orientamenti, la definizione di un ambito di applicazione sufficientemente ampio e la necessità di un impegno a rispettare le norme internazionali per la sostenibilità del debito. Malgrado le intense trattative e gli sforzi creativi compiuti in buona fede dal segretario generale per favorire il raggiungimento di un compromesso, dal secondo semestre del 2019 in poi è emerso chiaramente che non era possibile raggiungere un consenso su tali questioni.

L'incapacità dei partecipanti di raggiungere un consenso a livello tecnico sulle questioni fondamentali è stata menzionata esplicitamente per la prima volta in occasione della 19ª riunione dell'IWG, tenutasi a Bucarest nel 2019. L'UE ha sottolineato tra l'altro la necessità di spostare la discussione dal livello tecnico a quello politico per cercare di superare lo stallo. Le ulteriori discussioni informali tenutesi a Brasilia nel mese di settembre non hanno generato alcun progresso. Il 21 gennaio 2020 il Consiglio dell'Unione europea ha preso atto della situazione.

Riunione ad alto livello dell'IWG

La successiva riunione dell'IWG si è svolta a livello dei viceministri (direttori generali) il 10 luglio 2020 e le discussioni si sono incentrate sulle potenziali modalità per colmare le differenze fondamentali al fine di sbloccare i negoziati tecnici. Prima della riunione si è cercato di concordare un comunicato congiunto che raccomandasse la via da seguire in relazione alle questioni fondamentali. Tuttavia né attraverso il comunicato né durante la riunione stessa è stato possibile raggiungere un consenso.

Un gruppo di membri dell'IWG – Australia, Brasile, Canada, Corea, Giappone, Norvegia, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Svizzera, Turchia e Unione europea – ha sospeso la propria partecipazione ai negoziati tecnici dell'IWG. Tali membri hanno rilasciato una dichiarazione pubblica sulla situazione il 19 novembre 2020[6]. Nella dichiarazione si osservava che, dopo otto anni di consultazione, le posizioni dei membri dell'IWG rimanevano notevolmente divergenti per quanto riguardava gli impegni relativi a questioni fondamentali. Si affermava inoltre che i membri firmatari non avrebbero potuto giustificare il proseguimento della partecipazione ai negoziati tecnici dell'IWG fino a quando i membri non avessero assunto gli impegni ad alto livello necessari a consentire la ripresa dei negoziati tecnici.

I firmatari della dichiarazione hanno tuttavia chiarito che, durante la sospensione degli ulteriori negoziati tecnici, sarebbero rimasti disponibili a esaminare proposte credibili, in

[6] https://policy.trade.ec.europa.eu/news/eu-and-10-other-members-suspend-participation-negotiations-international-working-group-export-2020-11-19_it.

particolare in materia di trasparenza, da parte dei governi membri dell'IWG in vista di una discussione a livello di viceministri. Hanno inoltre reso nota la loro disponibilità a valutare in futuro se sussistano condizioni idonee alla ripresa dei negoziati e a prendere in considerazione la possibilità di tenere una nuova riunione ad alto livello dell'IWG, a livello di viceministri, qualora le circostanze lo giustifichino.

In tale contesto la Commissione e il Consiglio hanno valutato con frequenza annuale, alla fine del 2021, del 2022 e del 2023, se vi fossero stati sviluppi tali da giustificare una nuova riunione ad alto livello per discutere di un'eventuale riattivazione dell'IWG. Da ciascuno di tali riesami è emerso che non sussistevano le condizioni necessarie e che, in particolare, nessuno dei governi membri dell'IWG ha presentato alcuna proposta su questioni fondamentali. Il prossimo riesame è previsto per la fine del 2024.

La Commissione terrà il Parlamento europeo debitamente informato sui successivi sviluppi.